## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA S'AGAPE A.D.V.

In data 30/01/2024, alle ore 18 presso i locali della sede della associazione di volontariato **S'Agape** siti a Pozzomaggiore (SS) Località Monte Rughe 1, si sono riuniti in assemblea straordinaria in seconda convocazione, i soci del sodalizio stesso, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

- Modifica dello Statuto al fine di renderlo conforme alle normative previste dal decreto legislativo **ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia**, ai fini dell'iscrizione del Registro Nazionale del terzo Settore (RUNTS).

Assume la presidenza della riunione il Sig. Platano Giuseppe che nomina Segretario dell'assemblea la Signora Bogliolo Rosanna. Il Presidente ed il Segretario, verificano la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare convocazione e composizione dell'assemblea, a termini statutari, con la presenza di un numero di soci pari ad almeno la metà degli aventi diritto di voto, da inizio ai lavori.
Riguardo al punto all'ordine del giorno, il Signor Platano Giuseppe in qualità di presidente dell'assemblea chiarisce che:

¬ lo statuto associativo andrà Modificato al fine di renderlo conforme alle normative previste dal decreto legislativo n. 117/2017, **al fine dell'iscrizione del Registro Nazionale del TERZO SETTORE.**

E' **prevista l'esenzione dell'imposta di bollo**, introdotta dal comma 646 della Legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145), che ha modificato l'articolo 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 26/10/1972 n. 642, l'esenzione dall'imposta di bollo. Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2019. È altresi prevista, ai sensi dell'articolo 12 comma 2-bis del D.Lgs 36/2021, per come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 120/2023, **l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro** delle modifiche statutarie se queste hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, n. 36 e 39 e se le modifiche statutarie sono adottate entro il 31 dicembre 2023.

Considerato che le modifiche e le integrazioni apportate, attraverso il presente verbale, allo statuto associativo, oltre ad essere necessarie al mantenimento dell'iscrizione al Registro, sono appunto necessarie a conformare lo statuto stesso alle disposizioni del **decreto legislativo 117/2017**, **verrà richiesta l'esenzione dell'imposta di registro oltre che l'esenzione dell'imposta di bollo, ai sensi delle normative sopra riportate.** A questo punto si apre la discussione.
Intervengono alcuni soci presenti, e dopo ampia ed esaustiva discussione e replica del Presidente, alle ore 19,30 si passa al voto. L'assemblea vota per alzata di mano ed all'unanimità dei presenti il testo del nuovo statuto (voti favorevoli n. 18 voti contrari 0, astenuti 1). Il testo del medesimo statuto è riportato in calce al presente verbale a formarne parte integrante.
L'assemblea dei soci dà mandato al presidente di registrare il presente verbale integrato con lo statuto presso l'agenzia delle entrate.

SASSARI, 30/01/2024

LETTO CONFERMATO SOTTOSCRITTO

Il Presidente dell'Assemblea Platano Giuseppe

Il Segretario dell'Assemblea Rosanna Bogliolo

REGISTRATO A SASSARI
Il 28-02-2024 al n. 260 Mod. 3
Esatte Euro ESENTE

firmato su delega del Direttore Provinciale
IL DIRETTORE
Giuseppe Emanuele Sirigu

# STATUTO SOCIALE DELLA ASSOCIAZIONE RELIGIOSA CRISTIANA E DI VOLONTARIATO S'AGAPE

## ADEGUATO alle NORMATIVE obbligatoriamente PREVISTE dal D.LGS n. 117/2021 - Art 32,33,34 CTS.

### ART. 1

**(Denominazione e sede)**

**1.1** È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, **l'associazione S'agape**.

**1.2**. Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'Associazione S'agape (di seguito indicata in forma breve come "Associazione") aggiungerà alla denominazione S'agape anche la locuzione/acronimo ODV.

**1.3.** L'Associazione ha sede legale in Loc. Monte Rughe nel Comune di Pozzomaggiore. con delibera degli organi competenti possono essere istituite o soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.

**1.4.** Il trasferimento della sede legale nello stesso comune non richiede la modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### ART. 2

**(Statuto)**

**2.1.** L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

**2.2.** L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### ART. 3

**(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

### ART. 4

**(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

### ART. 5

**(Oggetto sociale, finalità e attività)**

**5.1 L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale:**

a) esercita in via esclusiva o principale una o piu' attivita' di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformita' alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attivita' aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;

g) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

i) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

l) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

m) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

n)beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo;

**5.2.** L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:

- - promuovere iniziative di volontariato per l'assistenza sociale e sanitaria a favore di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari;
- - promuovere l'aiuto morale, spirituale e materiale ad orfani e vedove, infermi, invalidi, detenuti ed abbandonati, entro i limiti delle possibilità economiche dell'Associazione;
- - promuovere la formazione professionale, morale, culturale, civica e tecnica (educazione permanente) di giovani e adulti che intendono dedicarsi alle attività sociali e di volontariato con corsi di primo soccorso presso la propria sede o presso sedi alternative;
- - perseguire finalità di solidarietà sociale e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione, della cultura, dell'arte, della tutela dei diritti civili verso le persone svantaggiate in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e famigliari, nonché nei confronti dei soci, associati, partecipanti in stato di effettiva necessità: disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni temporanee(tossico-dipendenti, alcoolisti,indigenti, anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico e sociale, minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento, profughi, immigrati non abbienti.
- fornire "alloggio sociale", nonché altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- interventi e servizi sociali , agricoltura sociale, beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazioni liberali in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- coltivazione di colture agricole non permanenti;
- attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta;
- **lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi;**
- **produzione di pasta fresca senza vendita diretta al pubblico**

**ART. 6**

**(Ammissione degli associati e numero minimo)**

6.1. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

6.2. L'Associazione dovrà avere almeno sette persone fisiche associate.

6.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.

6.4. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione

6.5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

6.6. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

**ART. 7**

**(Diritti e doveri degli associati)**

7.1. Gli associati hanno il diritto di :

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al presidente del consiglio direttivo.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

**ART. 8**

**(Perdita della qualifica di associato)**

8.1 La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

**8.2.** Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

**ART. 9**

**(Gli organi sociali)**

**9.1.** Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere
- Revisore dei Conti
- Organo di controllo

**ART. 10**

**(Assemblea)**

**10.1.** L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

**10.2.** L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.

**10.3.** La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

**10.4.** Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail o lettera raccomandata, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

**10.5.** I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

**10.6.** Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

**10.7.** L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

**10.8.** Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi

**10.9.** Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a due.

**10.10.** Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

**ART.11**

**(Competenze inderogabili dell'Assemblea)**

**11.1.** L'Assemblea ordinaria:

- Approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- Discutere ed approvare il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo;
- Approvare i regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo
- Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti;
- Deliberare su altre questioni attinenti all'Associazione.

11.2. L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

**ART. 12**

**(Assemblea ordinaria)**

12.1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 1/2 degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

12.2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti e debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**ART. 13**

**(Assemblea straordinaria)**

13.1. L'Assemblea strordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

13.2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti e debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

13.3. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

**ART. 14**

**(Consiglio Direttivo)**

14.1. L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

14.2. L'organo di amministrazione è formato da un numero di minimo 3, massimo 10 membri eletti dall'assemblea, per la durata di anni tre e sono rieleggibili per 2 mandati. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-*ter* cod. civ.

14.3. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

14.4. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri dell'Organo di amministrazione.

14.5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

14.6. In caso di recesso o esclusione per giusta causa di un membro del C.D., è previsto attingere dalla lista dei non eletti, o indire ulteriori elezioni suppletive per sostituire gli stessi.

14.7 Ai sensi all'art.34 del CTS, i componenti degli organi sociali hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

## ART. 15

## (Il tesoriere)

Il tesoriere ha il compito di prendere nota in maniera dettagliata di tutte le entrate e le uscite dell'Associazione. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo dovrà rendicontare tutte le operazione effettuate.

Tiene aggiornata la contabilità, predispone i bilanci annuali preventivi e consuntivi dell'Associazione per l'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

## ART. 16

## (Presidente e Vice-Presidente)

16.1. Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

16.2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti.

16.3. Il Presidente resta in carica tre anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

16.4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

16.5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. La sua nomina è demandata ad apposito regolamento interno.

## ART. 17

## (Organo di controllo)

17.1. È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

17.2. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**ART. 18**

**(Revisione legale dei conti)**

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e controllano la regolarità dei bilanci e dei libri contabili. Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri e durano in carica 3 anni; non sono rieleggibili.

**ART. 19**

**(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)**

19.1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi del comma 1, e comma 2, dell'art.8 del CTS.

19.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**ART. 20**

**(Risorse economiche)**

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

**ART. 21**

**(Bilancio)**

21.1. L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e, se previste, dovrà documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore).

21.2. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, e a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

21.3. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

21.4. Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

## ART. 22

## (Libri sociali)

22.1. L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

22.2. Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale entro 15 giorni deve provvedere a mettere a disposizione dell'associato richiedente la documentazione da esaminare.

## ART. 23

## (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

Il consiglio direttivo è l'organo competente che decide l'ente al quale sarà devoluto il patrimonio nel rispetto dell'art. 9 del CTS.

## ART. 24

## (Disposizioni finali)

23.1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Presidente